



Fondo pensione complementare naviganti del trasporto aereo piloti e assistenti di volo

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI¹

¹ Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 febbraio 2017

L'aderente, utilizzando il previsto modulo disponibile sul sito www.fondaereo.it nella sezione Modulistica, può richiedere l'anticipazione sulla posizione previdenziale maturata nei seguenti casi:

- ✧ Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
- ✧ Acquisto della prima casa di abitazione per l'iscritto o per i figli
- ✧ Realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380, relativamente alla prima casa di abitazione
- ✧ Ulteriori esigenze dell'aderente

ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE

Tale anticipazione può essere richiesta laddove ricorrano le seguenti condizioni:

1. per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni che richiedano terapie e interventi straordinari, riconosciuti tali tramite specifica attestazione in originale rilasciata dalle competenti strutture pubbliche per l'aderente, il coniuge ed i figli. Tale attestazione riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e dell'intervento, restando l'iscritto libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana od estera, alla quale richiedere le prestazioni;
2. in qualsiasi momento tenendo presente che l'importo dell'anticipazione medesima è cedibile, pignorabile e sequestrabile da parte degli aventi diritto, secondo gli stessi limiti in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria;
3. per un importo che, nel limite delle spese preventivate o sostenute, non può comunque superare la misura percentuale del 75% della posizione maturata;
4. anche per la copertura delle spese accessorie, strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento, debitamente giustificate (viaggi, permanenza), anche se sostenute dal familiare che presta assistenza al beneficiario dell'anticipazione;
5. entro 18 mesi dall'effettuazione della spesa o prima dell'effettivo esborso da parte dell'iscritto, a fronte della presentazione di preventivi di spesa emessi dal professionista o dalla struttura sanitaria che provvederà ad effettuare le terapie e/o gli interventi attestati dalla competente struttura pubblica.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI ANTICIPAZIONE:

- a) certificazione in originale rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente (SASN, ASL, etc.), che attesti la natura straordinaria dell'intervento e la circostanza per cui l'intervento medesimo o la terapia conseguono a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli;
- b) copia leggibile di un documento di identità in corso di validità dell'aderente e del coniuge o del figlio (da presentare esclusivamente se l'anticipazione è richiesta per tali soggetti);
- c) documento rilasciato dalla competente amministrazione pubblica attestante il rapporto di parentela con l'aderente (da presentare esclusivamente se l'anticipazione è richiesta per il coniuge o i figli);
- d) copia delle fatture e/o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti, debitamente quietanzate;

- e) preventivi di spesa (compresi quelli relativi alle spese accessorie) rilasciati dal professionista o dalla struttura sanitaria che effettuerà le terapie e/o gli interventi. In tal caso, l'iscritto dovrà comunque inoltrare al Fondo, entro 90 giorni dalla data di esborso delle somme, la documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute. La mancata o parziale presentazione della suddetta documentazione può comportare il rifiuto di successive anticipazioni;
- f) il consenso al trattamento dei dati personali da parte dei componenti del nucleo familiare dell'aderente nel caso di richiesta a favore di questi ultimi (vedi modulo di richiesta anticipazione);
- g) nel caso in cui l'aderente abbia stipulato contratti di “*cessione del quinto dello stipendio*”, notificati al Fondo:
- ✧ attestazione della società finanziaria di estinzione del debito
 - ✧ o, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere, l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione dell'anticipazione.

Laddove la società finanziaria autorizzasse l'erogazione dell'anticipazione, il Fondo procederà al disinvestimento ed alla liquidazione dell'intero ammontare spettante a titolo di anticipazione per spese sanitarie (nei limiti di legge e di quanto effettivamente sostenuto). Qualora la società finanziaria negasse l'autorizzazione all'erogazione, il Fondo procederà al disinvestimento dei 4/5 dell'importo dovuto a titolo di anticipazione ed alla conseguente erogazione dell'importo spettante all'iscritto richiedente; il restante 1/5 rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante;

- h) nel caso in cui l'anticipazione venga richiesta per un soggetto iscritto al Fondo fiscalmente a carico del lavoratore aderente e tale soggetto sia minorenne o sottoposto a tutela, autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 320 c.c.

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2001	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 15% ²

² L'aliquota del 15% è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

Tale anticipazione può essere richiesta laddove ricorrano le seguenti condizioni:

1. per “acquisto della prima casa di abitazione” per sé o per i figli, realizzato mediante:
 - A. acquisto da terzi
 - B. acquisto in cooperativa
 - C. costruzione in proprio

L'anticipazione può essere erogata solo ove, sulla base della documentazione acquisita dal Fondo, l'immobile risulti:

- intestato all'iscritto o ai figli. È ammessa l'anticipazione anche qualora l'acquisto dell'immobile risulti effettuato solo dal coniuge, purché l'acquisto sia avvenuto in comunione legale dei beni;
- destinato a “prima casa di abitazione” dell'iscritto o di suo figlio, intendendosi con tale accezione quello di natura abitativa e non di lusso destinato a residenza o a dimora abituale per il quale siano riconosciute le agevolazioni fiscali tempo per tempo vigenti.

Ferma restando la presenza dei citati requisiti, il Fondo riconosce l'anticipazione anche nel caso di acquisto di una quota della proprietà dell'immobile; in tal caso la prestazione verrà erogata avendo a riferimento il valore della quota acquistata, risultante dal contratto di compravendita o da altro documento attestante l'acquisto della proprietà, e non quello dell'intero immobile.

2. solo quando l'anzianità di iscrizione a Fondaereo - comprensiva anche degli eventuali periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale e sia debitamente certificata - sia almeno pari ad otto anni³;
3. per un importo che, nel limite delle spese pattuite o sostenute, non può comunque superare la misura percentuale del 75% della posizione maturata;
4. tenendo presente che l'importo dell'anticipazione medesima è cedibile, pignorabile e sequestrabile da parte degli aventi diritto, ricorrendo i presupposti di legge;
5. a condizione che tra la data del rogito notarile relativo all'acquisto della prima casa di abitazione e la richiesta di anticipazione non siano trascorsi più di 18 mesi;
6. per acquisizioni delle pertinenze di immobili limitatamente a una per ciascuna categoria, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), che siano destinate in modo durevole al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato, purché contestuale all'acquisto dell'abitazione principale. È necessario presentare certificati catastali da cui risultino le condizioni sopra indicate;
7. per acquisizioni della sola nuda proprietà di un immobile qualora, sulla base della documentazione prodotta, l'immobile stesso risulti destinato a prima casa di abitazione dell'iscritto ovvero di un suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poiché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale. Non è ammessa l'anticipazione per l'acquisto da parte dell'iscritto del solo usufrutto.

³ Il limite di anzianità associativa non si applica, fino al 23/08/2019, per i residenti nelle zone terremotate di cui al D.L. 189 del 17/10/2016, convertito dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI ANTICIPAZIONE:

- a) autocertificazione requisiti prima casa (allegato 1 al modulo di anticipazione);
- b) copia leggibile di un valido documento di identità dell'aderente e, se del caso, del figlio;
- c) nel caso in cui l'aderente abbia stipulato contratti di "*cessione del quinto dello stipendio*", notificati al Fondo:
 - o attestazione di estinzione del debito della società finanziaria, oppure, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere,
 - o l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione dell'anticipazione direttamente all'aderente, o, in alternativa, il conteggio del debito residuo.

In assenza di attestazione di estinzione o di autorizzazione all'erogazione all'aderente, il Fondo provvederà alla liquidazione in via prioritaria alla società finanziaria di quanto alla stessa è dovuto secondo la normativa vigente; l'importo residuo, qualora esistente, verrà accreditato all'iscritto richiedente.
- d) in caso di richiesta a favore dei figli:
 1. documento rilasciato dalla competente amministrazione pubblica attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
 2. consenso al trattamento dei dati personali (vedi modulo di richiesta anticipazione) debitamente firmato dal figlio o, se minorenni o sottoposto a tutela, dall'avente diritto;
 3. in caso di richiesta a favore dei figli minori autorizzazione del competente giudice tutelare.
- e) nel caso in cui l'anticipazione venga richiesta per un soggetto iscritto al Fondo fiscalmente a carico del lavoratore aderente e tale soggetto sia minorenne o sottoposto a tutela, autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi e per gli effetti dell'art.320 c.c.;
- f) per i residenti nelle zone terremotate di cui al D.L. 189 del 17/10/2016 (convertito dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016), autocertificazione di residenza (allegato 3 al modulo di anticipazione)
- g) in aggiunta alla documentazione indicata ai punti precedenti, con riferimento a ciascuna fattispecie di cui al punto 1 occorre presentare:

A. in caso di acquisto da terzi:

- copia dell'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione di compravendita (rogito). Tra la data del rogito e la richiesta di anticipazione non devono essere trascorsi più di 18 mesi
- se il rogito notarile non è ancora stato stipulato è necessario produrre copia del contratto preliminare di compravendita. In tal caso l'aderente dovrà, alternativamente:
 1. presentare una dichiarazione del notaio che stipulerà il rogito, in cui il professionista manifesta la disponibilità ad accettare la consegna da parte del fondo di un assegno circolare intestato all'aderente con l'impegno a consegnarglielo 15 giorni lavorativi prima della data di stipula dell'atto;

oppure
 2. presentare una dichiarazione del notaio che stipulerà il rogito, in cui il professionista manifesta la disponibilità ad accettare la consegna da parte del fondo di un assegno circolare intestato alla parte venditrice e a consegnarglielo solo all'atto della stipula;

B. in caso di assegnazione di alloggio in cooperativa:

- copia dell'atto di assegnazione in proprietà individuale dell'alloggio da parte della cooperativa
- se non è ancora intervenuto l'atto di assegnazione, la dichiarazione del presidente della cooperativa con firma autenticata, attestante la qualità di socio dell'aderente (o del figlio), le caratteristiche ed il valore dell'unità immobiliare prenotata, quale emerge dalla delibera del CdA della cooperativa, nonché il prospetto dei pagamenti effettuati o da effettuare; il tutto con l'impegno a produrre copia autentica dell'atto definitivo di assegnazione entro 90 giorni dalla data di notifica di tale atto. In tal caso l'aderente dovrà, alternativamente:
 1. presentare una dichiarazione del notaio che stipulerà il rogito, in cui il professionista manifesta la disponibilità ad accettare la consegna da parte del fondo di un assegno circolare intestato all'aderente con l'impegno a consegnarglielo 15 giorni lavorativi prima della data di stipula dell'atto;

oppure

 2. presentare una dichiarazione del notaio che stipulerà il rogito, in cui il professionista manifesta la disponibilità ad accettare la consegna da parte del fondo di un assegno circolare intestato alla parte venditrice con l'impegno a consegnarglielo solo all'atto della stipula;

C. in caso di costruzione in proprio:

- copia dell'atto di provenienza del terreno (documento attestante la proprietà);
- copia del certificato di fine lavori e collaudo del tecnico incaricato dal committente che è stato presentato all'ufficio tecnico comunale, avente data e protocollo non anteriore a 18 mesi dalla richiesta, ovvero autocertificazione attestante la data della chiusura dei lavori (Autocertificazione Stato Lavori allegato 2 al modulo di anticipazione) la data della chiusura dei lavori dovrà essere non anteriore a 18 mesi dalla richiesta;
- le fatture o ricevute in regola con la normativa fiscale che attestino le spese sostenute per la costruzione dell'immobile (ad es. progettazione dei lavori; acquisto dei materiali; esecuzione dei lavori; altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; perizie e sopralluoghi; imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori, oneri di urbanizzazione, etc.).

In caso di acquisto in itinere l'aderente dovrà far pervenire al Fondo copia dell'atto di compravendita entro 90 giorni dalla sottoscrizione del rogito; la mancata o parziale presentazione della suddetta documentazione può comportare il rifiuto di successive anticipazioni.

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2001	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23% ⁴

⁴ Per i residenti nelle zone terremotate di cui al D.L. 189 del 17/10/2016 (convertito dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016) si applica la ritenuta a titolo di imposta del 15% riducibile al 9%, in luogo della ritenuta del 23%.

ANTICIPAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

L'anticipazione è connessa alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380, relativamente all'immobile di proprietà dell'iscritto o dei suoi figli destinato a prima casa di abitazione⁵. Gli interventi devono essere documentati come previsto dalla normativa stabilita dall'art. 1, comma 3, Legge 27 dicembre 1997, n° 449 e dal Decreto del Ministero delle Finanze del 18 febbraio 1998, n. 41, ai fini dell'ottenimento delle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

1. Tale anticipazione può essere richiesta per:
 - 1.1 interventi di **manutenzione ordinaria**, intendendosi per tali quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (lett. a D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);
 - 1.2 interventi di **manutenzione straordinaria**, intendendosi per tali le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso (lett. b, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);
 - 1.3 interventi di **restauro e di risanamento conservativo**, intendendosi per tali quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio (lett. c, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);
 - 1.4 interventi di **ristrutturazione edilizia**, intendendosi per tali quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti (lett. d, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
2. solo quando l'immobile risulti intestato all'iscritto o ai figli. Per l'iscritto è ammessa l'anticipazione anche nel caso di acquisto dell'immobile effettuato da parte del coniuge, purché l'acquisto sia avvenuto in comunione legale dei beni (in tal caso, dalla documentazione prodotta, deve risultare l'onere della spesa da parte dell'iscritto).

⁵ Per prima casa di abitazione si intende quella per la quale ricorrano i seguenti presupposti:

- l'immobile è ubicato nel territorio del Comune in cui l'interessato aveva o abbia stabilito, entro 18 mesi dall'acquisto, la residenza ovvero quello che risulta destinato a sua dimora abituale;
- l'interessato, all'atto dell'acquisto, non risultava titolare esclusivo ovvero in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è sito l'immobile acquistato;
- l'aderente e il figlio, all'atto dell'acquisto, non risultava titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni previste dall'art. 1, nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico dell'Imposta di Registro (TUR).

3. solo quando l'anzianità di iscrizione a Fondaereo - comprensiva anche degli eventuali periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale e debitamente certificata - sia almeno pari ad otto anni⁶;
4. per un importo che, nel limite delle spese preventivate o sostenute, non può superare la misura percentuale del 75% della posizione maturata;
5. tenendo presente che l'importo della medesima anticipazione è cedibile, pignorabile e sequestrabile, da parte degli aventi diritto, ricorrendone i presupposti di legge;
6. a condizione che la richiesta di anticipazione sia presentata non oltre il termine massimo di 18 mesi dalla data di fine lavori o, nel caso in cui i lavori non siano terminati, dalla data di inizio lavori, a condizione che l'anzianità richiesta al precedente punto 2 sia maturata alla data dell'inizio dei lavori.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI ANTICIPAZIONE:

- a) atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile su cui è effettuato l'intervento
- b) copia leggibile di un valido documento di identità dell'aderente e, se del caso, del figlio;
- c) in caso di richiesta a favore dei figli:
 - documento rilasciato dalla competente amministrazione pubblica attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
 - consenso al trattamento dei dati personali (vedi modulo di anticipazione) debitamente firmato dal figlio o, se minorenni o sottoposti a tutela, dall'avente diritto.
- d) fatture o ricevute delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, in regola con la normativa fiscale e relative copie delle disposizioni di pagamento. Le spese dovranno essere state sostenute (data pagamento) entro i 18 mesi antecedenti la richiesta o, in caso di lavori conclusi, entro i sei mesi successivi alla data fine lavori. In caso di presentazione di preventivi, il richiedente deve far pervenire a Fondaereo le fatture con dettaglio delle spese sostenute e la copia dei bonifici, entro e non oltre 90 giorni dalla loro emissione; la mancata o parziale presentazione della suddetta documentazione può comportare il rifiuto di successive anticipazioni;
- e) autocertificazione Stato lavori (allegato 2 al modulo di anticipazione);
- f) eventuale deliberazione condominiale di approvazione dei lavori e tabella millesimale nel caso di lavori su parti comuni dell'edificio;
- g) nel caso in cui l'aderente abbia stipulato contratti di "cessione del quinto dello stipendio" notificati al Fondo:
 - o attestazione di estinzione del debito della società finanziaria, oppure, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere,
 - o l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione dell'anticipazione direttamente all'aderente, o, in alternativa, il conteggio del debito residuo.

In assenza di attestazione di estinzione o di autorizzazione all'erogazione all'aderente, il Fondo provvederà alla liquidazione in via prioritaria alla società finanziaria di quanto alla stessa è dovuto secondo la normativa vigente; l'importo residuo, qualora esistente, verrà accreditato all'iscritto richiedente.

⁶ Il limite di anzianità associativa non si applica, fino al 23/08/2019, per i residenti nelle zone terremotate di cui al D.L. 189 del 17/10/2016, convertito dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016.

- h) nel caso in cui l'anticipazione venga richiesta per un soggetto iscritto al Fondo fiscalmente a carico del lavoratore aderente e tale soggetto sia minorenne o sottoposto a tutela, autorizzazione del giudice tutelare.
- i) per i residenti nelle zone terremotate di cui al D.L. 189 del 17/10/2016 (convertito dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016), autocertificazione di residenza (allegato 3 al modulo di anticipazione)

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2001	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23% ⁷

⁷ Per i residenti nelle zone terremotate di cui al D.L. 189 del 17/10/2016 (convertito dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016) si applica la ritenuta a titolo di imposta del 15% riducibile al 9%, in luogo della ritenuta del 23%.

ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE

Tale anticipazione può essere richiesta:

1. per qualsiasi ulteriore esigenza dell'aderente;
2. solo quando l'anzianità di iscrizione a Fondaereo - comprensiva anche degli eventuali periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale e debitamente certificata - sia almeno pari ad otto anni⁸;
3. per un importo che, rispetto alla posizione maturata, non può superare la misura percentuale del 30%;

tenendo presente che l'importo della medesima anticipazione è cedibile, pignorabile e sequestrabile da parte degli aventi diritto, ricorrendone i presupposti di legge.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI ANTICIPAZIONE:

1. copia leggibile di un valido documento di identità;
2. nel caso in cui l'aderente abbia stipulato contratti di "cessione del quinto dello stipendio" notificati al Fondo:
 - o attestazione di estinzione del debito della società finanziaria,
 - oppure, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere,
 - o l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione dell'anticipazione direttamente all'aderente, o, in alternativa, il conteggio del debito residuo.

In assenza di attestazione di estinzione o di autorizzazione all'erogazione all'aderente, il Fondo provvederà alla liquidazione in via prioritaria alla società finanziaria di quanto alla stessa è dovuto secondo la normativa vigente; l'importo residuo, qualora esistente, verrà accreditato all'iscritto richiedente.

4. nel caso in cui l'anticipazione venga richiesta per un soggetto iscritto al Fondo fiscalmente a carico del lavoratore aderente e tale soggetto sia minorenni o sottoposto a tutela, autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 320 c.c.
5. per i residenti nelle zone terremotate di cui al D.L. 189 del 17/10/2016 (convertito dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016), autocertificazione di residenza (allegato 3 al modulo di anticipazione)

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2001	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23% ⁹

⁸ Il limite di anzianità associativa non si applica, fino al 23/08/2019, per i residenti nelle zone terremotate di cui al D.L. 189 del 17/10/2016, convertito dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016.

⁹ Per i residenti nelle zone terremotate di cui al D.L. 189 del 17/10/2016 (convertito dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016) si applica la ritenuta a titolo di imposta del 15% riducibile al 9%, in luogo della ritenuta del 23%.

DISPOSIZIONI OPERATIVE DI CARATTERE GENERALE

1. Le richieste di anticipazione predisposte sull'apposita modulistica (disponibile nella sezione "Modulistica" del sito web www.fondaereo.it) e corredate dalla documentazione richiesta, devono essere inoltrate a Fondaereo esclusivamente tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC). **Le richieste pervenute via posta ordinaria e/o via fax non saranno accettate.**
2. La procedura di anticipazione si intende definita solo al momento della presentazione di tutta la documentazione richiesta per le singole fattispecie. Nel caso in cui la documentazione prodotta dall'aderente non risulti completa, il Fondo provvederà ad inviare apposita comunicazione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Effettuata la relativa istruttoria e valutata la congruità della documentazione presentata, l'anticipazione viene erogata entro i 90 giorni successivi alla presentazione della domanda completa di ogni documento necessario. Rimane a carico del richiedente ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancata definizione della procedura, con conseguente rimborso di somme indebitamente percepite; in tal caso all'iscritto si fa anche carico di espletare la procedura necessaria per ottenere il rimborso dell'IRPEF trattenuta e versata all'erario.
3. L'importo massimo anticipabile è commisurato all'ammontare della posizione individuale ottenuto valorizzando le quote possedute con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'anticipazione si intende definita.
4. Le richieste di anticipazione sono accolte, sussistendone i requisiti, in ordine cronologico di ricezione.
5. L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.
6. La richiesta di anticipazione può essere reiterata nel tempo, anche per la medesima tipologia (spese sanitarie, prima casa, ulteriori esigenze), purché l'ammontare complessivo delle somme percepite a titolo di anticipazione non ecceda il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di eventuale superamento del predetto massimale, l'importo erogato dal Fondo verrà ridotto entro il limite consentito. In caso di reiterazione delle richieste di anticipazione "per ulteriori esigenze" si precisa che l'importo complessivo richiesto per tale causale non dovrà superare, nel totale, il 30% della posizione complessiva dell'iscritto, incrementata di tutte le precedenti anticipazioni percepite e non reintegrate. L'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà, quindi, risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.
7. L'aderente può scegliere, in qualsiasi momento, di reintegrare le anticipazioni, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di € 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato¹⁰. I reintegri devono essere presentati compilando l'apposito modulo disponibile sul sito www.fondaereo.it nella sezione "Modulistica".
8. Ai fini del Regolamento, per dichiarazioni sostitutive di certificazioni (c.d. autocertificazione) si intendono le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

¹⁰ Sotto il profilo fiscale si precisa che il credito di imposta per i versamenti eccedenti il plafond di 5.164,57 euro spetta limitatamente a reintegrazioni di montanti maturati a far data dal 1° gennaio 2007 (dato rinvenibile nel prospetto di liquidazione dell'anticipazione a suo tempo inviato all'interessato). Viceversa, i reintegri riguardanti montanti riferiti a periodi pregressi sono equiparabili al versamento di contributi volontari e pertanto vanno comunicati al Fondo come "contributi non dedotti".